REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 21/09/2026 Protocollo N° 0521161 Class: I.720.15.1 Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: L.R. 52/78, art 23 e s.m.i.; Reg. Regionale n. 2/2020 (P.M.P.F.) artt. 3, 6 e 33; approvazione del Progetto di Taglio bosco soggetto a pianificazione. Piano di riassetto forestale delle Prealpi Vittoriesi - particella A0020. Proprietà del Comune di Fregona.

Spett. Comune di Fregona
pec: info.comune.fregona.tv@pecveneto.it

e, p c.

Spett Gruppo Carabinieri Forestale di VENEZIA
PEC: fve43681@pec.carabinieri.it

Vista la nota prot. 495762 del 03/09/2026 del Comune di Fregona, con la quale è stato trasmesso il progetto di taglio di cui all'oggetto, a firma del dott. for. Marco Pianca, in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Fregona, relativo al lotto boschivo sito nel territorio dello stesso Comune, loc. Bosco Bare, con riferimenti catastali foglio 14 mappali 12, 13 e 15, per una superficie di intervento complessiva di ettari 14,36 e per un quantitativo di 1165 mc di legname e di 100 tonnellate di materiale destinato a triturazione;
visto il sopralluogo eseguito congiuntamente con il professionista incaricato in data 11/09/2026;
Esaminato il progetto di taglio presentato e considerato che trattasi di interventi in fustaia transitoria di faggio associato nel piano dominante ad abete rosso nello stadio di maturità e che il trattamento da piano prevede un "diradamento selettivo a carico del piano dominante con identificazione delle piante plus, cercando di mantenere una regolare distribuzione ed evitare una eccessiva apertura del soprassuolo che favorirebbe l'ingresso di pre-rinnovazione";
considerato che l'intervento non ricade in un Sito della Rete "Natura 2000";

SI APPROVA IL PROGETTO DI TAGLIO

con le seguenti PRESCRIZIONI:

- il taglio dovrà rispettare le indicazioni del progetto del dott. for. Marco Pianca, in sintesi: assecondare e favorire l'attuale struttura irregolare della fustaia transitoria venutasi a formare a seguito dei tagli precedenti, a carico soprattutto della conifera, e degli eventi avversi succedutisi; i tagli previsti si limiteranno solamente alle aree ove poter dar seguito alla evoluzione del soprassuolo in atto.
- è proibito utilizzare legname, legna od altri prodotti non assegnati col presente progetto, nonché danneggiare le piante circostanti ed il novellame;

*Area Agricoltura e Foreste*
***Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria***
***Unità Organizzativa Foreste, Selvicoltura ed economia montana***
*Via Torino, 110 – 30172 Mestre - Venezia*
*Ufficio di Treviso - Viale A. De Gasperi, 1 – 31100 TREVISO Tel. 0437.946111*
*PEC*: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it *e-mail:* direzioneforeste@regione.veneto.it
*Cod. Fisc. 80007580279* *fatturazione elettronica - Codice Univoco Ufficio 559N0Z* *P.IVA 02392630279*

- è obbligatorio osservare i criteri e le raccomandazioni espressamente riportati sulle schede n. 1 e 2 del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale a cui la presente tipologia di intervento fa riferimento (DGR n. 7/2018);
- è ammesso uno scostamento in termini di massa prelevata o di superficie tagliata non superiore al 20% di quanto previsto dal presente progetto; nel caso di impiego di gru a cavo, in tale scostamento deve essere fatta rientrare la massa legnosa derivante dall'apertura delle linee di esbosco;
- l'esbosco deve essere effettuato lungo la viabilità presente, con divieto di apertura di nuova viabilità e/o allargamento di quella preesistente se non preventivamente autorizzata; le piste per l'esbosco di allestimento temporaneo devono essere ridotte al minimo indispensabile evitando di interessare le aree con sottobosco ad elevata densità;
- deve essere posta particolare cura sia nella fase di utilizzazione che in quella di esbosco al fine di non danneggiare la rinnovazione naturale presente;
- i residui della lavorazione se non asportati dal bosco dovranno essere accatastati nelle aree libere da vegetazione, con divieto di ostruire valli e vallecole, oppure trattati al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolosi per l'innesco e la diffusione di incendi boschivi;
- sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti su attrezzature e macchinari impiegati;
- è vietato durante la permanenza del cantiere di utilizzazione l'abbandono in bosco di rifiuti prodotti, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
- Periodo di intervento: di norma, le utilizzazioni delle piante di altofusto sono permesse tutto il tempo dell'anno; le utilizzazioni nel ceduo sono permesse dal 1° ottobre al 15 aprile fino ai 1000 m e dal 15 settembre al 30 aprile sopra i 1000 m di quota.
- Per gli interventi ricadenti in Siti "Natura 2000" e in presenza, nel cantiere forestale o entro una distanza di 100 metri dall'area utilizzata, di nidi o siti attivi di riproduzione delle specie animali sotto elencate, vanno sospese le utilizzazioni ed evitati disturbi nei periodi:
  - Dal 1° marzo al 31 luglio: Specie di habitat forestali: Francolino di monte (*Bonasa bonasia*); Fagiano di monte (*Tetrao tetrix tetrix*); Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); Civetta capogrosso (*Aegolius funereus*); Civetta nana (*Glaucidium passerinum*); Allocco degli Urali (*Strix uralensis*); Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*); Nibbio bruno (*Milvus migrans*); Biancone (*Circaetus gallicus*); Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*). Specie di habitat palustri, lacustri e fluviali: Occhione (*Burhinus oedicnemus*); Airone bianco maggiore (*Casmerodius albus*); Garzetta (*Egretta garzetta*); Nitticora (*Nycticorax nycticorax*); Martin pescatore (*Alcedo atthis*); Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*); Marangone minore (*Phalacrocorax pygmeus*).
  - Dal 1° marzo al 30 giugno: Picchio nero (*Dryocopus martius*); Picchio tridattilo (*Picoides tridactylus*); Picchio cenerino (*Picus canus*).
  - Dal 1° aprile al 31 luglio: Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*).

Si richiama inoltre che:

- Per interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie pari o superiore a 2,5 ettari nel ceduo e/o per interventi di esbosco di materiale schiantato a

seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica, la Ditta che materialmente eseguirà le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovrà essere iscritta all'Albo Regionale delle Imprese Forestali, ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. n. 52/1978 e della. DGR n. 755 del 15 giugno 2021, o dimostrare l'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea.

- Ai fini della tracciabilità del legno nel mercato, si ricorda che tutte le persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato, a titolo oneroso o gratuito - quindi non destinati all'autoconsumo -, sono tenute al rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 178/2014 di recepimento del Reg.(UE) n. 995/2010 (European Union Timber Regulation - EUTR).
- Ai sensi dell'Art 13 del D.lgs 34/2018 Testo unico in materia di foreste, la provenienza del materiale forestale di moltiplicazione deve essere certificata in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs 386/2003; l'impiego del materiale vivaistico forestale deve essere conforme alle "Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di interesse forestale" adottate con DM MIPAAF n. 0224492 del 18/05/2022.

Per quanto non previsto nel presente documento, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato, si faccia riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) vigenti (Regolamento regionale n. 2/2020).

Il Progetto di taglio oggetto della presente approvazione ha validità di 4 anni dalla data di presentazione all'autorità forestale: eventuale proroga dello stesso verrà concessa una sola volta e solo se presentata entro il periodo di validità.
Il presente Progetto di taglio ha valore solo ai fini dell'applicazione della Legge Forestale Regionale; non pregiudica diritti ed interessi di terzi, anche per quanto riguarda l'esatta indicazione dei confini della superficie da assegnare al taglio, di cui si rende garante il proprietario del fondo.

Sono fatte salve le eventuali competenze di altre Autorità ed eventuali adempimenti di natura urbanistico - edilizia e paesaggistica previsti per l'intervento.

Distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Gianmaria Sommavilla

E.Q.: Selvicoltura e attività silvo-pastorali – TV-VE
Dott. For. Roberto Rebernig
Referente pratica:
Dott. For. Luca Semenzin
Tel.: 0422/657613 - Mail: luca.semenzin@regione.veneto.it
G:\Drive condivisi\UFFICIO SELVICOLTURA\PROGETTI RELAZIONI DI TAGLIO BOSCHI PIANIFICATI\PdR PREALPI VITTORIESI\2026\Fregona\495762 Bosco Bare Pianca\autorizzazione progetto di taglio pianificato-Comune Fregona-Piano Prealpi Vittoriesi-A0020.docx

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SOMMAVILLA GIANMARIA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82